

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4882

Previdenza - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Prestazioni rese negli studi di incisione, senza presenza di pubblico, per la realizzazione di registrazioni fonografiche - Lavoratori dello spettacolo - Configurabilità - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - "Ius superveniens" costituito dall'art. 43, legge n. 289 del 2002 - Conferma dell'obbligo - Fondamento.

Svolgimento del processo

La EMI Music Italy spa (oggi EMI Music Italy srl e qui di seguito per brevità indicata anche come EMI) convenne in giudizio l'Enpals -Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo chiedendo in principalità che fosse dichiarata l'infondatezza delle pretese fatte valere dall'Ente nel verbale di accertamento dell'8.6.2004, ove era stata contestata un'omissione contributiva con riferimento alle prestazioni rese da cantanti ed orchestrali in sala di incisione per la realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione e, in via subordinata, che le pretese contributive de quibus fossero ridotte. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell'Ente, il Giudice adito accolse la domanda subordinata, quantificando i contributi dovuti all'Enpals nella minor somma di euro 7.189,70, oltre accessori di legge. Con sentenza del 27.3 - 20.6.2008, la Corte d'Appello di Milano, rigettando i gravami principale e incidentale rispettivamente proposti dall'Enpals e dall'EMI, confermò la pronuncia di prime cure. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che: - l'obbligo di contribuzione all'Ente della categoria dei cantanti di musica leggera, espressamente prevista dall'art. 3 dlcps n. 708/47, è collegato esclusivamente alla prestazione effettuata dal lavoratore; prescinde cioè dal rapporto di dipendenza previsto espressamente solo per alcune categorie, dal tipo di contratto stipulato fra le parti per disciplinare il rapporto e anche dalla natura e dal genere di attività svolta dall'impresa; - doveva escludersi che la prestazione dovesse avvenire per le categorie ontologicamente appartenenti al settore dello spettacolo, come i cantanti, nell'ambito dello spettacolo, cioè dal vivo, in presenza di pubblico; - doveva escludersi che si potesse tener conto, ai fini del calcolo del contributo previdenziale, delle royalties, che non sono collegate alla prestazione, ma costituiscono un provento destinato al cantante sulla base del contratto stipulato con la società avente ad oggetto la cessione dei diritti di utilizzazione.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Enpals ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'EMI Music Italy srl ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico articolato motivo, a cui l'Enpals ha resistito con controricorso.

L'EMI Music Italy srl ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione e violazione di plurime disposizioni di legge (art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, c.p.c.), deducendo l'imponibilità dei corrispettivi erogati ai cantanti, in qualità di interpreti ed esecutori in sala di registrazione, per la cessione dei diritti e, in percentuale, sui risultati delle vendite dei supporti fonografici, atteso che dette royalties costituiscono corrispettivi delle

prestazioni lavorative rese in sala di registrazione e, come tali, rientrano tra i redditi di lavoro ai fini contributivi.

Con riferimento a tale motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

"se, in tema di tutela previdenziale e correlativo obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti ai cantanti di musica leggera a titolo di concessione dei diritti di sfruttamento fonografico e parametrati in percentuale sui risultati delle vendite dei supporti fonografici costituiscano retribuzione imponibile ai fini previdenziali".

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia l'omissione di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) sulle censure svolte con il ricorso d'appello in ordine al carattere approssimativo delle date di registrazione indicate dalla controparte.

Con l'unico articolato motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione di plurime disposizioni di legge (art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, c.p.c.), la ricorrente incidentale si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che:

- l'obbligo assicurativo verso l'Enpals presuppone, quanto meno, l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo e che tale presupposto non sussiste nel caso di specie, atteso che i rapporti conclusi con gli artisti ed in relazione ai quali l'Enpals ha svolto le proprie pretese configurano non già dei contratti di lavoro, ma dei contratti di associazione in partecipazione;

- l'obbligo assicurativo doveva essere escluso tenuto conto che essa ricorrente incidentale non è un'impresa di spettacolo e, nel produrre e vendere dischi, non svolge affatto un'attività di spettacolo;

- ai fini dell'obbligo assicurativo non può ritenersi sufficiente la sola appartenenza del lavoratore interessato ad una delle categorie di cui all'art. 3 dlcs n. 708/47, essendo altresì indispensabile lo svolgimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un'attività di spettacolo, il che deve essere escluso con riferimento alle prestazioni rese, in assenza di pubblico, nelle sale di incisione. Sono stati formulati i seguenti quesiti di diritto:

1. "se sussiste l'obbligo di contribuzione ENPALS anche in assenza di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, tra il soggetto appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 3 del D.Lgs. 708/1947 e l'impresa che lo impiega";

2. "se sussiste l'obbligo di contribuzione ENPALS anche a carico delle imprese di produzione fonografica in relazione alle prestazioni rese dai cantanti di musica leggera in sala di incisione in assenza di pubblico, ai fini della registrazione e/o incisione su supporti fonografici di composizioni musicali eseguite dai cantanti medesima";

3. "se le prestazioni rese dai cantanti di musica leggera in sala di incisione, in assenza di pubblico, ai fini della registrazione e/o incisione su supporti fonografici di composizioni musicali eseguite dai cantanti medesimi, sono riconducibili ad una attività di "spettacolo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 708/1947 e in quanto tali soggette a contribuzione ENPALS".

2. Osserva preliminarmente la Corte che l'art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente giudizio, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata nell'ambito di tale intervallo temporale. In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della

motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis c.p.c, rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

3. La disamina dell'unico articolato motivo del ricorso incidentale è logicamente prioritaria.

3.1 II profilo di doglianza afferente alla qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi fra la ricorrente incidentale e i cantanti è inammissibile, posto che il pertinente quesito di diritto (così come del resto la stessa censura svolta) è formulato in modo da richiedere a questa Corte un'inammissibile indagine di fatto sulla natura giuridica di detti rapporti, di cui si assume, al fine di escludere la legittimità delle inerenti pretese contributive, l'estraneità dall'ambito dei rapporti di lavoro; al contempo, in relazione alla doglianza di vizio di motivazione, non è stato formulato il prescritto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

3.2 Secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte:

- in materia di obbligo di iscrizione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo ai sensi del dlcp n. 708/47, per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o che comunque venga appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica, cosicché, per stabilire l'esistenza dell'obbligazione contributiva, non occorre indagare la natura dell'impresa favore della quale il lavoratore svolge la propria attività, mentre va accertata la qualifica e le mansioni del medesimo, allo scopo di appurare se, in ragione di queste ultime, egli possa essere compreso in una delle categorie di cui all'art. 3 dlcp n. 708/47; ed invero l'assicurazione Enpals, configurante un regime speciale rispetto a quello dell'AGO, si struttura in un sistema che fa riferimento alle categorie professionali ed è proprio la categoria che delimita l'ambito di intervento e quindi l'area dei soggetti tutelati; il dlcp n. 708/47 prevede infatti la iscrizione obbligatoria solo per determinate

categorie ed è sufficiente l'appartenenza del lavoratore ad una di esse per far scattare l'obbligo del soggetto che ne utilizza le prestazioni al versamento dei contributi all'Enpals, senza che lo stesso dlcp, al pari delle norme successive, facciano riferimento all'attività espletata dal soggetto utilizzatore, che si deve quindi considerare elemento non significativo, tanto che l'obbligo assicurativo è stato riconosciuto anche nei casi di utilizzazione di soggetti appartenenti alle categorie considerate nell'ambito di spettacoli organizzati da enti locali, che come tali non esercitano professionalmente tale attività (cfr, Cass., nn. 12548/2003; 12824/2002; 7768/1992);

- per i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 dlcp n. 708/47 l'assicurazione Enpals vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione (cfr, Cass., nn. 153/2009; 14782/2008; 10114/2006; 18074/2005; 12824/2002). I profili di censura inerenti alla pretesa rilevanza del tipo di attività svolta dall'impresa e della presenza del pubblico ai fini della qualificazione dell'attività di spettacolo non possono dunque essere accolti.

4. In ordine al primo motivo del ricorso principale deve rilevarsi che il precedente invocato dalla sentenza impugnata a conforto dell'interpretazione accolta (Cass. n. 1585/2004), già sostanzialmente isolato nell'ambito della precedente giurisprudenza di questa Corte, risulta del tutto superato dal più recente e condiviso orientamento, formatosi alla luce del disposto di cui all'art. 43 legge n. 289/2002, interpretato come norma ad efficacia retroattiva, secondo cui, "Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 14 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore detta presente legge".

Infatti ne risulta esplicitamente stabilita l'incidenza dei "compensi corrisposti (...) a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica" sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei "lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 14", presupponendo, tuttavia, la soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell'Enpals (cfr, Cass., nn. 18131/2005; 10114/2006; 14782/2008; 3599/2010). Essendosi la Corte territoriale discostata dal suddetto orientamento, risulta fondato il profilo di doglianza inerente alla denunciata violazione di norme di diritto, restando quindi assorbito l'ulteriore profilo di censura afferente al vizio di motivazione.

5. Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile, non essendo stato formulato il prescritto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

6. In definitiva il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, mentre quello incidentale deve essere rigettato.

Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi all'indicato principio di diritto e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.